



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/44/CR05c/C1

## **DOCUMENTO IN MERITO AGLI IMPATTI DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGIME FISCALE PER IL TERZO SETTORE SUI REGISTRI REGIONALI**

**Con il presente documento, le Regioni e le Province autonome intendono esporre le principali problematiche/implicazioni derivanti dall'entrata in vigore del regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore per gli enti precedentemente iscritti presso l'Anagrafe delle ONLUS. In assenza di specifiche disposizioni normative e/o di differimento dell'entrata in vigore del predetto regime fiscale, si individuano alcune soluzioni operative che, salvo indicazioni contrarie, saranno applicate dagli Uffici Regionali.**

**Pertanto, con il presente documento, le Amministrazioni regionali comunicano alle competenti Amministrazioni centrali la propria linea operativa secondo l'interpretazione comune che hanno condiviso con richiesta di conferma e/o, in caso contrario, di aprire un tavolo di confronto.**

### **CONTESTO**

Il **Decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84**, entrato in vigore il 18 giugno 2025, ha modificato gli articoli 101, comma 10, e 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore (CTS), con l'effetto di **eliminare la necessità di una preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea** per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal CTS. Pertanto, il nuovo regime fiscale entrerà in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025.

Tali modifiche comportano che:

- Dal **1° gennaio 2026**, le disposizioni del decreto legislativo n. 460/1997, che regolavano il regime delle ONLUS, non sono più applicabili.
- Entro il **31 marzo 2026**, le ONLUS hanno dovuto scegliere se:

**1. Deliberare l'iscrizione nel RUNTS**, sia nelle sezioni ordinarie per beneficiare dei vantaggi fiscali del CTS, sia nelle sezioni dedicate alle Imprese Sociali.

**2. Devolvere il proprio patrimonio** ad altri enti con finalità analoghe, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 460 del 1997. Infatti, l'art. 34, comma 14, del DM 106/2020, stabilisce che in caso di mancata presentazione entro il 31 marzo 2026 della domanda di iscrizione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, gli enti iscritti nell'Anagrafe Onlus devono devolvere il loro patrimonio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Sono **esenti dall'obbligo di devoluzione** i Trust e gli enti a controllo pubblico che, ai sensi dell'articolo 4 del CTS, non possono iscriversi nel RUNTS. Per tutti gli altri enti vale tale obbligo.

## PROBLEMATICHE

In assenza di disposizioni specifiche al riguardo, risulta problematica la posizione degli enti che, non avendo deliberato l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 marzo 2026, rimangono iscritti nei Registri delle Persone Giuridiche Private (RPGP) istituiti ex D.P.R. n. 361/2000 senza devolvere il patrimonio accumulato nel periodo in cui hanno posseduto la qualifica di ONLUS, continuando a mantenere tale qualifica priva di valore giuridico.

In assenza di disposizioni specifiche e/o di proroghe del termine suindicato, il coordinamento tecnico interregionale segnala che:

- La verifica circa l'adempimento dell'obbligo di devoluzione del patrimonio spetta all'**Agenzia delle Entrate** (che gestisce al suo interno un elenco anagrafico delle ONLUS e possiede già un database cui attingere per elaborare controlli e adottare eventuali provvedimenti, eventualmente sanzionatori<sup>1</sup>);
- In caso mancata devoluzione del patrimonio, gli **Uffici regionali del RPGP** non hanno per legge autonomi poteri di vigilanza diretta, sanzionatori o di intimazione e diffida a provvedervi, nemmeno qualora dovessero venirne a conoscenza d'ufficio o su segnalazione;
- Gli **Uffici regionali del RPGP** possono verificare la consistenza e l'adeguatezza del patrimonio degli enti ivi iscritti solo in sede di vigilanza ex artt. 23 e 25 c.c. o in caso di presentazione da parte dei medesimi di istanze di approvazione di modifiche statutarie/estinzione;
- Dopo il 31 marzo 2026, l'acronimo "ONLUS" inserito nella denominazione di una PGP che ha deciso di rimanere nel RPGP è privo di effetti, ma potrebbe essere fuorviante per gli interlocutori; anche in questo caso, gli Uffici regionali del RPGP non hanno poteri autonomi di indagine ma possono eccepire eventuali incongruenze solo ove sia attivato dall'ente un procedimento di modifica statutaria

## PROPOSTE

Per affrontare queste problematiche si è convenuto di adottare le seguenti linee operative:

- Sensibilizzare le ONLUS sulle scadenze e le opzioni normative disponibili (iscrizione al RUNTS o devoluzione del patrimonio), sottolineando l'importanza, per le ONLUS che

---

<sup>1</sup> [Anagrafe Onlus Agenzia Entrate](#)

intendono iscriversi al RUNTS, di non attendere gli ultimi giorni, in quanto l'iscrizione tempestiva è cruciale per poter godere dei benefici fiscali per le future dichiarazioni;

- A partire dall'autunno 2026, visti i tempi ordinari di evasione delle istanze di iscrizione nel RUNTS, gli Uffici regionali:
  - Possono inviare comunicazioni agli enti non iscritti al RUNTS, per richiedere aggiornamenti sul patrimonio;
  - Possono conseguentemente valutare eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate ove, in sede di vigilanza ex art 25 c.c. o di istanze presentate da enti ex ONLUS, emergesse documentalmente la mancata devoluzione di patrimonio; in caso di istanze, gli uffici del RPGP chiedono agli enti l'importo del patrimonio incrementale non ancora devoluto al fine di valutare ai sensi del DPR 361/2000 e c.c. se il patrimonio residuo è pari al patrimonio minimo, ove previsto, o comunque sia sufficiente al perseguimento delle finalità statutarie;
  - devono invitare gli enti medesimi a modificare lo statuto nella parte in cui la denominazione reca l'acronimo ONLUS, nonché nelle parti in cui si fa riferimento al D.Lgs. n. 460/1997, in caso di attivazione di procedimenti di modifica statutaria non conformi alla normativa;
- Per gli enti che sceglieranno di iscriversi nella Sezione d) del RUNTS (imprese sociali,) entro fine 2026, gli Uffici del RPGP verificano se tali ONLUS si siano iscritte nella sezione delle Imprese Sociali del RUNTS per poi procedere con gli adempimenti di competenza del registro PGP, eventualmente previa richiesta di conferma alle CCIAA;
- Per gli enti che adempieranno all'obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale e rimarranno iscritti nel RPGP, gli Uffici del Registro possono avviare il procedimento di estinzione d'ufficio qualora, ad esito di istruttoria, si accerti che il patrimonio rimasto sia insufficiente a perseguire lo scopo e ciò determini l'impossibilità di perseguirlo.

Roma, 1° aprile 2026